

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentili Clienti,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto liquidità"), approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento – in vigore dal 9 aprile – contiene nuove misure per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Si analizzano di seguito le principali novità introdotte dal DL 23/2020.

In riferimento alle misure per il sostegno alla liquidità di imprese e professionisti le società G & W FINANCE SRL e la MEDIACOM SRL, partner da anni dello studio, potranno affiancarvi nella gestione delle richieste previste dal DL 23/2020.

Quando saranno disponibili i chiarimenti sulle modalità attuative del presente DL provvederemo ad inviarvi nuova circolare contenente anche i riferimenti delle società G & W FINANCE SRL e la MEDIACOM SRL.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI APRILE E MAGGIO

Un primo intervento riguarda la possibilità di effettuare entro il 16 aprile 2020 i versamenti che erano in scadenza il 16 marzo già prorogati al 20 marzo.

Tale disposizione prevede una ulteriore proroga di 27 giorni nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti. Ai sensi dell'articolo 18 del DL 23/2020, infatti, per i soggetti con ricavi inferiori a 50 milioni di euro è prevista (**a determinate condizioni**) la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio relativi alle ritenute, e relative addizionali, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e all'IVA.

Proroga soggetti con ricavi inferiori a 50 milioni

La sospensione opera nei confronti di quei soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019. Sono sospesi rispettivamente per i mesi di APRILE (F24 16.04.2020) e MAGGIO (F24 16.05.2020) i versamenti in autoliquidazione di:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d'imposta **(Non è prevista la sospensione dei versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte ad esempio, ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, dividendi);**
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso la loro attività in data successiva al 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari ammontare a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga soggetti con ricavi superiori a 50 milioni

La sospensione opera nei confronti di quei soggetti che hanno subito una **diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019**. Sono sospesi rispettivamente per i mesi di APRILE (F24 16.04.2020) e MAGGIO (F24 16.05.2020) i versamenti in autoliquidazione di:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d'imposta **(Non è prevista la sospensione dei versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte ad esempio, ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, dividendi);**
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

che hanno intrapreso la loro attività in data successiva al 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari ammontare a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga soggetti maggiormente colpiti

Per i soggetti identificati (si veda la nostra circolare APPROFONDIMENTO "DECRETO CURA ITALIA") dall'articolo 8 del DL 9/2020 e dall'articolo 61 del DL 18/2020 (DECRETO CURA ITALIA) resta ferma la sospensione dei versamenti scadenti tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020.

I DL richiamati prevedevano, solo per i soggetti maggiormente colpiti, la sospensione con pagamento differito al 31 maggio 2020. Per poter beneficiare della previsione introdotta dal DL di più recente pubblicazione dovranno pertanto verificare i requisiti così come previsto dal DL 23/2020.

TABELLA RIASSUNTIVA

TIPO SOGGETTO	RICAVI	RIDUZIONE RICAVI	SCADENZA ORIGINARIA	SCADENZA DIFFERITA	PAGAMENTO
MAGGIORMENTE COLPITI	NESSUN LIMITE		DAL 2/3 AL 30/4	31/05/2020	UNICA SOLUZIONE O 5 RATE
ALTRI	>€ 50MLN	50%	16/4 16/5	30/06/2020	UNICA SOLUZIONE O 5 RATE
	<€ 50 MLN	33%	16/4 16/5	30/06/2020	UNICA SOLUZIONE O 5 RATE
MAGGIORMENTE COLPITI	>€ 50MLN	50%	16/05/2020	30/06/2020	UNICA SOLUZIONE O 5 RATE
	<€ 50 MLN	33%	16/05/2020	30/06/2020	UNICA SOLUZIONE O 5 RATE

Per i contribuenti che liquidano l'IVA con periodicità trimestrale la situazione si complica maggiormente e perde di coerenza. Infatti se il fatturato o i corrispettivi del mese di marzo 2020 sono diminuiti della percentuale prevista dalla legge, rispetto all'ammontare risultante dal corrispondente periodo dell'anno 2019, il contribuente potrà beneficiare della sospensione dei termini unicamente per il versamento delle ritenute in scadenza il 16 aprile 2020.

Invece, se la riduzione risulterà confermata anche nel successivo mese di aprile del 2020, potranno essere sospesi i termini in scadenza il 16 maggio prossimo relativi al versamento dell'IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo 2020.

ESTESO IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE

Il testo del **"Decreto Legge Liquidità" (D.L. 23/2020)**, approvato dal Consiglio dei Ministri il 06.04.2020 e pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08.04.2020**, contiene un **ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro**, introdotto dall'articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

La modifica apportata consiste **nell'estensione delle tipologie di spese ammissibili** all'agevolazione a favore dei costi di acquisto di **dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza**, atti a **proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici** e a **garantire la distanza di sicurezza interpersonale**.

L'ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo è coerente con la **ratio legis, finalizzata ad incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro**.

Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d'imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:

- **spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**
- **spese di sanificazione degli strumenti di lavoro**
- **spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori**
- **spese per l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.**

Sull'ampliamento del novero dei costi ammissibili **la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce un'elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza**.

Fra i **dispositivi di protezione individuale** rientrano i seguenti:

- **mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3**
- **guanti**
- **visiere di protezione e occhiali protettivi**
- **tute di protezione e calzari.**

Fra gli **altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

- **barriere protettive**
- **pannelli protettivi**
- **detergenti mani.**

Restano **confermate le altre caratteristiche del credito d'imposta in esame**.

Quanto all'ambito applicativo soggettivo **i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.**

Risulta confermata anche **l'entità del credito d'imposta:**

- in misura pari al **50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta 2020;**
- **fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d'imposta spettante per ciascun beneficiario;**
- **nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.**

L'operatività dell'incentivo è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione del D.M. del Mise, di concerto col MEF, da adottarsi entro il 15.04.2020, 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia.

Il D.M. stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d'imposta, che non sono definiti nel testo di Legge.

Nella **seguinte tavola sinottica** si riepilogano le caratteristiche del novellato **credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro:**

Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro – articolo 64 D.L. 18/2020 come modificato dal D.L. Liquidità	
Ambito applicativo soggettivo	Esercenti attività d'impresa, arte o professione
Ambito applicativo oggettivo	<p>Spese di sanificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli ambienti di lavoro • degli strumenti di lavoro <p>Spese per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dispositivi di protezione individuale dei lavoratori • dispositivi di sicurezza dei lavoratori
Entità dell'agevolazione	<p>50% delle spese ammissibili sostenute nel 2020</p> <p>Limite di euro 20.000 di credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario fino ad esaurimento risorse stanziare per 50 milioni di euro</p>
Fruizione del credito d'imposta	Da definirsi con Decreto del Mise, di concerto col Mef, di prossima emanazione

LE MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Le imprese potranno ottenere una copertura dell'importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente per:

- le imprese con **meno di 5.000 dipendenti** in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia;
- le imprese con **oltre 5.000 dipendenti** e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all'80% dell'importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.

L'importo della garanzia **non potrà superare** il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda e, per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto la garanzia deve essere rilasciata **entro il 31 dicembre 2020**, per finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un **periodo di preammortamento** di durata massima di 24 mesi.

Il decreto Liquidità potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti.

Il Fondo completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

A sostegno dell'export il decreto legge introduce inoltre un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.

Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta sia in

riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

- **l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;**

- **un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario**, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro)

IMPOSTA DI BOLLO CON VERSAMENTO CUMULATIVO SOTTO 250 EURO

Il **Decreto Liquidità** è anche occasione per un *restyling dell'imposta di bollo* dovuta sulle **fatture elettroniche**: l'articolo 26 D.L. 23/2020 ha infatti introdotto la possibilità di **spostare alla successiva scadenza trimestrale i versamenti che non superano l'importo di 250 euro**. Questo **vale per i primi due trimestri**, mentre l'imposta relativa al terzo ed al quarto trimestre è **dovuta alle scadenze ordinarie**.

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'imposta di bollo è dovuta sulle fatture che **recano corrispettivi non soggetti da Iva**, quando il relativo ammontare supera l'importo di **77,47 euro**; tra queste si ricordano in particolare (ma ovviamente non sono le uniche ipotesi) le **operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 D.P.R. 633/1972**, ovvero le **operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972**, emesse a seguito della **ricezione di lettera d'intento da parte del cliente**.

In merito alle operazioni interessate non si registrano novità recenti, mentre in relazione alle **modalità di assolvimento dell'imposta** negli ultimi anni vi sono stati **diversi interventi**, l'ultimo del quale avvenuto ad opera del **D.L. 23/2020**.

Dal 2019, il bollo sulle fatture elettroniche viene assolto con le **modalità stabilite dal D.M. 28.12.2018**: il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato **entro il giorno 20 del mese successivo a ogni trimestre** (quindi, ad esempio, per il primo trimestre, il versamento **deve essere effettuato entro il 20 aprile**).

L'ammontare del tributo viene determinato dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati contenuti nelle **fatture elettroniche inviate attraverso il Sdl**; tale importo viene evidenziato con indicazione nell'area riservata del portale "fatture e corrispettivi" e il contribuente può **assolverlo con addebito diretto in conto ovvero tramite F24**.

Nel corso del 2019 il Legislatore è intervenuto ben due volte, prima attraverso l'articolo 12 novies D.L. 34/2019 convertito nella **L. 58/2019 (Decreto Crescita)**, successivamente modificato ad opera dell'articolo 17 D.L. 124/2019 convertito nella **L. 157/2019**.

I punti centrali di questo doppio intervento sono due:

- l'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verificherà con **procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo**, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse
- nel caso in cui gli importi dovuti **non superino il limite annuo di 1.000 euro**, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si sarebbe dovuta assolvere tramite due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente **entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno**.

Quest'ultima previsione, contenuta nell'articolo 17, comma 1-bis, D.L. 124/2019, ha destato non poche perplessità circa le concrete modalità di applicazione.

L'articolo 26 D.L. 23/2020 **sostituisce** il citato **comma 1-bis** come segue:

*"Al fine di **semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti**, il **pagamento dell'imposta di bollo** può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:*

1. **per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;**
2. **per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro".**

Viene quindi introdotta una **modalità di versamento alternativa all'ordinaria**: il versamento del primo trimestre, se di importo inferiore a 250 euro, viene spostato alla scadenza prevista per il secondo (**20 luglio**); inoltre, se cumulativamente il tributo dovuto per il primo e secondo

rimane al di sotto tale soglia, tale versamento **può ulteriormente essere differito alla scadenza del terzo trimestre (20 ottobre)**.

Come confermato anche dalla **relazione accompagnatoria al decreto**, per il **terzo e quarto trimestre** non sono previsti differimenti, quindi la relativa imposta di bollo dovuta deve essere corrisposta alle **scadenze ordinarie**, rispettivamente **20 ottobre e 20 gennaio**.

Cordiali saluti

TBG STUDIO